Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 1° luglio — Numero 154

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle tariffe per le inserzioni sulla *Gazzetta ufficiale*, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

SOMMARIO

Parte ufficiale.

ORDINE MAURIZIANO E DELLA CORONA D'ITALIA: *Revoca di decorazione.*

LEGGI E DECRETI.

LEGGE *11 giugno 1922, n. 814, che converte in legge il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente.*

LEGGE *11 giugno 1922, n. 815, che converte in legge il Regio decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della Regia marina.*

REGIO DECRETO *che inscrive nell'elenco delle strade provinciali di Messina il tratto che, da Santa Teresa di Riva va a Savoca ed a Castelvecchio Siculo.*

REGIO DECRETO *che inscrive nell'elenco delle strade provinciali quella che da Caltabellotta conduce alla provinciale Sciacca-Portella-Misilbesi.*

DECRETI MINISTERIALI *che inibiscono il riacquisto della cittadinanza italiana.*

DECRETO MINISTERIALE *che determina l'orario unico per tutte le Borse di commercio del Regno per i mesi di luglio e di agosto corrente anno.*

Disposizioni diverse.

Ministero della guerra: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero delle poste e dei telegrafi*: Avviso — *Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

ORDINE MAURIZIANO E DELLA CORONA D'ITALIA

Revoca di decorazione.

Con R. decreto in data 13 marzo 1921, su proposta del ministro della giustizia e degli affari di culto, venne revocata l'onorificenza di cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia conferita con R. decreto 9 gennaio 1910 all'avv. Luigi Colazza di Achille, già segretario nel Ministero della giustizia.

LEGGI E DECRETI

Il numero 814 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2329, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina in servizio attivo permanente.

Con la data della pubblicazione della presente legge il citato R. decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2329, è modificato come nel testo seguente:

Art. 1.

L'art. 13 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di vascello e gli ufficiali macchinisti sono reclutati per mezzo di un unico Istituto di istruzione ed educazione che prende il titolo di « Regia accademia navale », secondo le norme che saranno stabilite dall'ordinamento dell'Istituto.

« Gli allievi della Regia accademia navale devono contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi, con ferma di anni 4 all'atto della nomina ad ufficiale. Tale arruolamento potrà essere contratto dagli allievi mentre appartengono alla terza classe o classi superiori, purchè essi abbiano compiuto il 17° anno di età ».

Art. 2.

L'art. 14 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Genio navale sono normalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esami fra i laureati di ingegneria civile, industriale, navale e meccanica che non abbiano oltrepassato il 25° anno di età. Al concorso sono anche ammessi i tenenti del R. esercito delle armi di artiglieria e genio che abbiano fatto il corso complementare alla scuola di applicazione di Torino e non abbiano oltrepassato il 26° anno di età.

Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti nel Genio navale, e, ad eccezione di quelli laureati in ingegneria navale e meccanica, sono inviati a completare la loro istruzione presso la scuola superiore navale di Genova o alla Sezione navale della scuola superiore politecnica di Napoli.

« Gli ufficiali del Genio navale possono essere pure eccezionalmente reclutati per mezzo di pubblico concorso con esame tra i licenziati del biennio universitario fisico-matematica, e fra coloro che abbiano superati tutti gli esami dei primi due corsi dei Regi politecnici, del Regio Istituto superiore di Milano e della Regia Scuola superiore navale di Genova.

« I prescelti nel concorso dovranno conseguire la laurea di ingegnere navale meccanico presso gli Istituti superiori di Genova e di Napoli già menzionati per ottenere la nomina di tenente del Genio navale. Il Ministero riserva annualmente alcuni posti nel Genio navale per gli ufficiali di nuova nomina usciti dall'Accademia navale riportando una caratteristica di esame determinata. Essi dovranno conseguire la laurea di ingegneria navale meccanica come è sopra stato già accennato ».

Art. 3.

L'art. 15 della legge 29 giugno 1913, n. 797, resta modificato come segue:

« Gli ufficiali del Corpo sanitario sono normalmente reclutati mediante concorso per esame fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento della Regia marina; quando tale concorso non dia i risultati occorrenti, potranno indirsi concorsi, sempre per esami, fra i tenenti e sottotenenti medici di complemento del Regio esercito, nonchè fra i laureati in medicina e chirurgia; questi ultimi non dovranno avere superato l'età di 30 anni.

« Gli ufficiali così reclutati sono nominati tenenti ».

Art. 4.

L'art. 16 della legge 29 giugno 1913, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali del Corpo di Commissariato militare marittimo sono reclutati per pubblico concorso con esame e per i gradi di tenente e sottotenente nella misura richiesta dai bisogni del servizio e secondo criteri determinati dall'interesse di questo.

« Il concorso per tenente ha luogo tra giovani laureati delle scuole superiori di commercio e di Istituti equiparati o laureati in giurisprudenza che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età.

« I prescelti nominati sottotenenti di Commissariato seguono un corso di istruzione teorico-pratico e un tirocinio pratico a bordo per la complessiva durata di dodici mesi, dopo di che sono promossi tenenti nell'ordine di anzianità risultante dal concorso, purchè diano affidamento secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

« Il concorso per sottotenente ha luogo tra giovani licenziati dai licei, istituti tecnici e scuole di commercio equiparate che abbiano compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 24°. I prescelti sono nominati sottotenenti di commissariato e come è stabilito per l'altro concorso seguono un corso d'istruzione teorico-pratico ed un successivo tirocinio pratico a bordo onde essere riconosciuti idonei al servizio navale.

« I sottotenenti commissari così reclutati avanzano in seguito, nella misura richiesta dai bisogni del servizio secondo le norme e seguendo i criteri stabiliti dalla legge ».

Art. 5.

I candidati ai corsi per ufficiali del genio navale, sanitario e di commissariato provenienti dagli Istituti civili d'insegnamento indicati nei precedenti articoli, per venire ammessi al concorso debbono possedere le condizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 29 giugno 1913, n. 797, sull'ordinamento dei Corpi militari della Regia marina, e per ottenere la nomina ad ufficiali debbono contrarre arruolamento volontario nel corpo Reale equipaggi, con ferma di quattro anni a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 6.

Le condizioni di permanenza nel grado e di imbarco, e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i guardiamarina e sottotenenti macchinisti, quali risultano dalle tabelle annesse agli articoli 11, 12 e 31 della legge di avanzamento per i corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

I guardiamarina o sottotenenti macchinisti sono promossi al grado superiore quando hanno compiuto non meno di 18 mesi di permanenza nel grado, purchè abbiano 12 mesi di imbarco e siano riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento. L'avanzamento ha luogo per anzianità.

Art. 7.

Le condizioni di permanenza nel grado, di imbarco e il criterio con cui ha luogo l'avanzamento al grado superiore per i sottotenenti di vascello e tenenti degli altri corpi militari della Regia marina quali risultano dalle tabelle della legge di avanzamento, sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

Il periodo minimo di permanenza nel grado per i sottotenenti di vascello e ufficiali di grado corrispondente degli altri Corpi militari della R. marina è di anni tre, fatta eccezione per i tenenti del Corpo Reale equipaggi ai quali non è richiesta tale condizione.

Il periodo d'imbarco necessario per tale avanzamento è di 24 mesi per i sottotenenti di vascello e tenenti macchinisti, e di sei mesi per i tenenti medici e tenenti commissari. Non è richiesto periodo d'imbarco per l'avanzamento dei tenenti del genio navale e tenenti del Corpo R. equipaggi.

L'avanzamento a capitano ingegnere, medico e commissario ha luogo per anzianità.

L'avanzamento a capitano macchinista, come è stabilito per tenenti di vascello ha luogo per concorso. I tenenti macchinisti per ottenere l'idoneità all'avanzamento dovranno seguire un corso superiore d'istruzione presso l'Accademia navale e superare con felice esito gli esami finali.

Art. 8.

L'avanzamento a maggiore ingegnere, medico e commissario ha luogo per concorso.

Il concorso per esami ha luogo come norma generale tra ufficiali del medesimo concorso di reclutamento a tenente nei corpi rispettivi, o anche di sottotenente se trattasi di ufficiali commis-

sari, includendovi, se è il caso, quelli che risultassero iscritti fra di essi nei ruoli di anzianità.

Art. 9.

L'avanzamento al grado di sotto ammiraglio e di brigadiere generale è subordinato alle condizioni che le norme in vigore determinano in ciascun corpo per l'avanzamento al grado di contrammiraglio e corrispondenti.

Per l'avanzamento da sotto ammiraglio a contrammiraglio e gradi corrispondenti, unica condizione è la permanenza di un anno nel grado di sotto ammiraglio e brigadiere generale.

Art. 10.

I quadri di avanzamento compilati dalle competenti Commissioni sono validi ed hanno effetto soltanto dopo che siano approvati dal ministro.

La deliberazione del ministro dovrà essere emanata non oltre trenta giorni dalla data colla quale il quadro di avanzamento fu comunicato al Ministero dalle competenti Commissioni.

Il ministro ha facoltà di sospendere con suo decreto motivato la promozione di ufficiali inscritti in quadro. Questi saranno non oltre tre mesi sottoposti a nuovo giudizio della competente Commissione di avanzamento; ove la Commissione confermi il suo giudizio favorevole gli ufficiali devono essere promossi quando ad essi spetti e prendono nel nuovo grado l'anzianità che avrebbero conseguita se il loro avanzamento non fosse stato sospeso.

Art. 11.

Le disposizioni vigenti per il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali che non sono variate dalle presenti continuano ad essere in vigore.

Le disposizioni contrarie alle presenti s'intendono abrogate

Art. 12.

Il Governo del Re ha facoltà, sentito il Consiglio di Stato, d coordinare in testo unico:

a) la legge sull'ordinamento dei corpi militari della Regia marina;

b) la legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

Art. 13.

Disposizione transitoria.

Gli ufficiali di anzianità superiore al 1° ottobre 1916, se capitani del Genio navale, al 9 aprile 1914, se capitani medici, al 14 aprile 1915, se capitani commissari, otterranno avanzamento al grado superiore secondo le norme vigenti prima della emanazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Il numero 815 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 24 novembre 1919, n. 2351, riguardante i ruoli organici dei corpi militari della R. marina, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Con la graduale smobilitazione dei servizi della R. marina e l'avviamento di essi verso il definitivo assetto di pace, gli organici degli ufficiali in servizio attivo permanente dei vari corpi della R. marina saranno successivamente determinati con decreto Reale su proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro.

Gli organici definitivi saranno a tempo opportuno sottoposti al Parlamento con legge speciale.

Art. 2.

Gli organici di prima pubblicazione, esclusi quelli delle capitanerie di porto e degli ufficiali del corpo R. equipaggi, dovranno portare complessivamente un totale di ufficiali, inferiore di almeno un quindicesimo al totale degli ufficiali in S. A. P. ammesso dagli organici ora in vigore compresi i ruoli fuori quadro.

In detti organici, escluso quello delle Capitanerie di porto non si potrà superare in nessun corpo e in nessun grado il numero degli ufficiali ad esso assegnati dagli organici in vigore compresi i ruoli fuori quadro; però il computo dei contrammiragli e sotto ammiragli, nonchè maggiori generali e brigadieri generali sarà fatto cumulativamente per due gradi; così pure il computo dei capitani di fregata e capitani di corvetta e gradi corrispondenti.

È fatta eccezione per gli ufficiali subalterni del C. R. E. il cui numero complessivo nel primo organico sarà stabilito in 290.

Negli organici che saranno successivamente determinati non è ammesso aumento di sorta in nessun corpo e in nessun grado ma soltanto diminuzioni in relazione alla graduale riduzione dei servizi; fermo restando il computo cumulativo dei contrammiragli sotto ammiragli, nonchè dei capitani di fregata e di corvetta e gradi corrispondenti. Eventuali aumenti in qualche grado debbono essere compensati da equivalenti diminuzioni in gradi più elevati dello stesso corpo.

Art. 3.

È soppresso qualsiasi ruolo speciale di ufficiali fuori quadro.

I Principi Reali che rivestono grado nella Regia marina non sono inclusi nei ruoli organici.

Possono essere collocati fuori quadro con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti:

a) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare di Sua Maestà e alle Case militari dei Principi Reali;

b) il ministro, il sottosegretario di Stato e il segretario generale.

Però il numero complessivo degli ufficiali ammiragli che potranno essere collocati fuori quadro per effetto di questa disposizione non potrà in nessun caso essere maggiore di due.

c) gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, messi temporaneamente a disposizione di altri Ministeri in seguito a richiesta di essi per servizi che presumibilmente dureranno oltre sei mesi.

In massima i rispettivi Ministeri reintegreranno a quello della marina gli stipendi e le indennità professionali di tali ufficiali, e provvederanno direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

d) gli ufficiali di qualsiasi corpo o grado, che il ministro

della marina destinerà alla istruzione nautica per servizi speciali o per deficienza di insegnanti civili.

Lo stipendio, l'indennità professionale e le indennità eventuali di questi ufficiali saranno reintegrati ai competenti capitoli del bilancio della marima, con opportuno passaggio di fondi dai competenti capitoli per l'istruzione nautica.

c) gli ufficiali medici messi a disposizione del Commissariato di emigrazione per il servizio di R. commissario sui piroscafi che trasportano emigranti e per i relativi servizi direttivi, in esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 538.

Il Commissariato di emigrazione reintegrerà al bilancio della marina gli stipendi e le indennità professionali di questi ufficiali; provvederà direttamente al pagamento delle indennità eventuali.

f) gli ufficiali di vascello S. A. N che ottennero, nel corpo degli ufficiali specialisti direzionali, soppresso con decreto Luogotenenziale 25 agosto 1919, n 1513, promozione prima di ufficiali di vascello più anziani, resteranno fuori quadro fino a quando non siano promossi quelli di vascello più anziani, e saranno allora riassorbiti.

Le vacanze costituite dal collocamento di ufficiali fuori quadro saranno coperte entro tre mesi dalla data del collocamento fuori quadro che ha creato ogni singola vacanza; sempre quando, s'intende, nel ripettivo ruolo organico le vacanze così create non siano state coperte per il ritorno in quadro di altri ufficiali fuori quadro o di ufficiali che cessano di essere in aspettativa o in disponibilità

Gli ufficiali pei quali sono cessati i motivi di collocamento fuori quadro rientreranno nel ruolo organico al loro posto di anzianità, e il ruolo è considerato temporaneamente aumentato del numero di posti corrispondenti : non si potrà far luogo a promozione alcuna per i gradi il cui organico è in tali condizioni, finchè i posti eccedenti non siano tutti assorbiti.

Gli ufficiali fuori grado sono promossi quando ad essi spetta, secondo il posto che occupano nel quadro di avanzamento: essi passano fuori quadro nel ruolo del nuovo grado. Le vacanze che si formano nel ruolo degli ufficiali così promossi non sono coperte.

Nulla è variato al disposto dei Regi decreti-legge in data 10 agosto 1919, n. 1468 e 1475.

Art. 4.

Le eccedenze che si verificheranno nel ruolo organico in vigore di ciascun corpo dovranno essere eliminate entro tre mesi dalla data in cui il ruolo è andato in vigore. All'uopo si applicheranno in quanto occorra i provvedimenti vigenti per la riduzione degli organici del R. esercito; posizione ausiliaria speciale per riduzione di quadri per chi ha le condizioni; altrimenti aspettativa per riduzione di quadri.

Per i gradi di contrammiraglio e sotto ammiraglio, per i gradi di capitano di fregata e capitano di corvetta, nonchè per le coppie di gradi corrispondenti, il computo delle eccedenze da eliminare con l'applicazione delle disposizioni summenzionate sarà fatto cumulativamente per ciascuna coppia di gradi.

Art. 5.

Fino a quando il ruolo organico temporaneo in vigore per ciascun corpo sarà superiore ai ruoli attualmente vigenti, esclusi i ruoli degli ufficiali fuori quadro stabiliti con la tabella di cui al decreto Luogotenenziale n. 216, in data 11 febbraio 1918, alle vacanze che si verificheranno nei vari gradi di ciascun ruolo sarà provveduto come segue:

1° nel grado di vice ammiraglio non si coprirà nessuna vacanza;

2° nel grado di contrammiraglio e corrispondenti si coprirà soltanto la quarta, ottava vacanza, e così di seguito, lasciando scoperte le prime tre vacanze, e successivamente la quinta, sesta e settima e così di seguito;

3° nel quadro di capitano di vascello e corrispondenti si coprirà soltanto la terza, sesta vacanza e così di seguito;

4° nei gradi di capitano di corvetta, tenente di vascello e corrispondenti, escluso quello di capitani del corpo R. equipaggi, si coprirà soltanto la seconda vacanza, la quarta e così di seguito;

5° nel grado di ufficiale subalterno del corpo R. equipaggi, si coprirà soltanto la quarta vacanza, l'ottava e così di seguito, in ciascuna categoria.

Per l'applicazione di queste disposizioni le frazioni di unità saranno considerate come unità intiere in più.

È abrogato il R. decreto-legge n. 1421, in data 17 luglio 1919, concernente la materia oggetto di questo articolo.

Art. 6.

A coprire le vacanze che eventualmente risultassero nell'applicazione del primo ruolo organico di cui al presente decreto-legge saranno chiamati innanzi tutto gli ufficiali che alla data di andata in vigore di esso si trovassero in aspettativa per riduzione di quadri.

Detti ufficiali potranno però ottenere l'aspettativa per motivi speciali, senza assegni, giusta la facoltà concessa con la legge numero 806, in data 18 luglio 1912, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della R. marina.

Art. 7.

Ad eccezione dell'art. 3, le disposizioni della presente legge avendo ottenuto il loro completo effetto, cessano di aver vigore alla data della sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE VITO — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 26 maggio 1920, con la quale il Consiglio provinciale di Messina stabilì di inscrivere nell'elenco delle provinciali, il tratto di strada intercomunale Santa Teresa di Riva-Savoca-Castelvecchio Siculo;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario capo della Provincia stessa, in data 10 maggio 1921;

Considerato che la strada di cui trattasi ha grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, perchè interessa non solo i territori dei Comuni attraversati, ma anche in gran parte, quello di Antillo fra le ubertose vallate del Savoca e dell'Agrò;

Che essa, inoltre, partendo da Castelvecchio, attra-

versa l'abitato di Savoca, e finisce a S. Teresa, lungo la provinciale Messina-Catania, in prossimità della stazione ferroviaria di S. Teresa;

Che alla strada in parola devono pertanto riconoscersi i caratteri di cui all'articolo 13, lettera *d*), della legge organica sulle opere pubbliche, perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritto nell'elenco delle strade provinciali di Messina, il tratto di strada intercomunale che, da Santa Teresa di Riva va a Savoca ed a Castelvecchio Siculo.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 10 agosto 1921, con la quale il Consiglio provinciale di Girgenti stabilì di inscrivere nell'elenco delle strade provinciali, la strada che da Caltabellotta, va alla provinciale Sciacca-Portella-Misilbesi;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 16 febbraio 1922, del segretario capo della Provincia;

Considerato che il tratto di strada di cui trattasi, della lunghezza di km. 18,300, ha una grande importanza per le relazioni industriali, commerciali ed agricole della Provincia, giacchè attraversa territori fertilissimi e ricchi di oliveti, di granaglie e di altri prodotti;

Che il medesimo, inoltre, partendo dall'abitato di Caltabellotta, s'innesta con la provinciale Sciacca-Portella-Misilbesi, ad un km. circa da Sciacca, capoluogo di circondario, con stazione sulla ferrovia Girgenti-Sciacca-Castelvetrano;

Che, pertanto, alla strada in questione, devono riconoscersi i caratteri voluti dalla legge organica sulle opere pubbliche perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*) n. 2248;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Girgenti, la strada che da Caltabellotta conduce alla provinciale Sciacca-Portella-Misilbesi;

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Cesare Di Santo fu Giuseppe e fu Chiara Dominici, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge predetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Cesare Di Santo il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 24 maggio ultimo scorso del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, numero 949;

DECRETA:

È inibito al signor Cesare Di Santo il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 giugno 1922.

Il ministro
FACTA

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che la signora Annita Teoli fu Augusto e di Virginia Seli, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Annita Teoli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 24 maggio ultimo scorso del Consiglio di Stato (sezione 1ª) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

DECRETA:

È inibito alla signora Annita Teoli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 22 giugno 1922.

Il ministro
FACTA

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Ritenuta l'opportunità di limitare nei mesi di luglio e di agosto 1922 l'orario delle Borse ad un'unica riunione mattutina dalle ore 10,30 alle 12 di tutti i giorni non festivi, tranne il sabato, e dalle ore 10,30 alle ore 11,30 nei giorni di sabato e non festivi;

Veduto l'art. 33 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

DECRETA:

L'orario unico per tutte le Borse di commercio del Regno per i mesi di luglio e di agosto 1922 è determinato in una sola riunione mattutina di Borsa, dalle ore 10,30 alle 12 di tutti i giorni non festivi, tranne il sabato.

Nei giorni di sabato non festivi il detto orario decorrerà dalle ore 10,30 alle ore 11,30.

Roma, 30 giugno 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali

Maggiori.

Con R. decreto del 12 marzo 1922:

Corda cav. Pietro, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 17 febbraio 1922.

Mondelli cav. Costantino, maggiore, collocato, a sua domanda in aspettativa per motivi speciali.

Capitani.

Con R. decreto del 9 marzo 1922:

Cauda Carlo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 6 febbraio 1922.

Stipa cav. Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dalla scadenza.

Tenenti.

Con R. decreto del 23 marzo 1922:

Bosia Giuseppe, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 2 marzo 1922:

Rochrssen cav. Carlo, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1922.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'11 dicembre 1921:

Regazzi cav. Alberto, tenente colonnello. Il decreto Luogotenenziale in data 8 settembre 1918 col quale veniva collocato in riforma a decorrere dal 1° agosto 1918, è annullato e considerato come non avvenuto.

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 25 corrente, in Zumaglia, provincia di Novara, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 28 giugno 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	178 96	Dinari	—
Londra	94 25	Corone jugoslave	—
Svizzera	404 52	Belgio	171 25
Spagna	333 —	Olanda	—
Berlino	6 09	Pesos oro	—
Vienna	0 12	Pesos carta	—
Praga	40 60	New York	21 35
Oro	411 95		

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	72 72	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	80 80	—

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

DECRETA:

Art. 1.

Presso il R. Istituto industriale nazionale «Alessandro Rossi» di Vicenza, è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di matematica e nella scuola e nel corso di applicazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2 corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale), entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda

è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione, cognome, nome, e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dall'autorità competente.

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto, La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio di insegnante rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto.

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere o di laurea in matematica;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) devono essere di data non anteriore a quella del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto, se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata del giorno nel quale comincieranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice o al competente ufficio del Ministero il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali egli sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole conseguirà la stabilità, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917) tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti degli Istituti di previdenza.

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 6000 oltre l'indennità caroviveri. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 700 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 11.300.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 23 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Aquila, è aperto il concorso per titoli e per esami, alla cattedra di fisica, chimica ed elettrotecnica.

Art. 2.

Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 2, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi ai concorsi quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati ad altre Amministrazioni.

Art. 3.

Le domande devono indicare con precisione cognome, nome e paternità, dimora del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli siano restituiti, a concorso ultimato, i titoli e documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del tribunale competente;

b) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere, autenticata dall'autorità competente;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, sentita la Giunta municipale e con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del sindaco deve essere autenticata dal prefetto della Provincia;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnante, rilasciato dal medico provinciale, da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto;

La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal sindaco, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto;

e) diploma originale o copia autentica di laurea di ingegnere industriale;

f) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa.

g) l'elenco, in carta libera, completo e in doppio esemplare di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmati dal candidato.

I certificati devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, sotto pena di esclusione dal concorso.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 3 R. decreto 19 novembre 1914, n. 1239).

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 4.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

Qualunque certificato, rilasciato da autorità, preposte ad Istituti di istruzione media e normale o primaria, deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciato dalla segreteria di istruzione superiore, dal direttore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle scuole industriali debbono essere firmati dal direttore della scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Tutte le prove di esame avranno luogo a Roma. Ai candidati verrà dato avviso, per mezzo di lettera raccomandata, del giorno nel quale cominceranno tali prove. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o al competente ufficio del Ministero, il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, e la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. In tale giudizio la Commissione suddetta terrà conto in modo speciale se il candidato ha prestato servizio militare riportando ferite in guerra o medaglie al valore.

Art. 7.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto che accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 8.

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni. In caso favorevole è nominato stabile, ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni, istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (art. 3 della Convenzione stipulata il 25 agosto 1917 tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 9.

Lo stipendio iniziale è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri e l'eventuale indennità di gabinetto in L. 500 annue. Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno, due quinquennali di L. 500 ciascuno ed un ultimo quadriennale per merito, di L. 700, raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10,800.

Art. 10.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 23 giugno 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Il direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente*.